



## CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

### PER

una attività conoscitiva condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta a conoscere lo stato quantitativo della risorsa idrica ai fini del miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, della previsione e valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, della gestione adattiva della risorse, alla base della pianificazione di distretto idrografico, che preveda, in particolare, una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sull'intero territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e il relativo aggiornamento delle scale di deflusso, e la condivisione dei dati idrologici a livello distrettuale e nazionale, permettendo di effettuare una migliore e omogenea stima delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale, su cui basare una stima più affidabile del bilancio idrico

### TRA

**L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** di seguito denominata **Autorità**, con sede e domicilio fiscale in Caserta, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, Codice Fiscale n. 9408599063, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli;

### E

La **Regione Abruzzo**, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Via Salaria Antica Est 27, Codice Fiscale n. 93112080663, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Dott. Mauro Casinghini, in virtù della Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 281 del 18 maggio 2021; giusta Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021 'Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i' che prevede, all'interno del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale, l'Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi d'acqua e la manutenzione delle stazioni di misura;

## E

L'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, con sede e domicilio fiscale in Potenza, Corso Giuseppe Garibaldi 139, Codice Fiscale n. 80002950766 e Partita IVA n. 00949000764, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio per la Protezione Civile, Ing. Giovanni Di Bello, giusta DGR n. 906 del 12.11.202, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 254/2011 (di seguito DGR 254/2011) la quale ha individuato l'Ufficio Protezione Civile quale titolare delle attività di avvio a regime del Centro Funzionale Decentrato;

## E

La Regione Lazio – Agenzia regionale di Protezione Civile di seguito denominata ARPC, con sede in Roma, Via Laurentina 631, e domicilio fiscale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Codice Fiscale n. 80143490581, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Dott. Carmelo Tulumello, in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia regionale di Protezione Civile”, giusto DPCM 24 luglio 2002 con il quale la Regione Lazio ha ereditato le funzioni dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici;

## E

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, con sede e domicilio fiscale in Campobasso, Via Genova 11, Codice Fiscale e Partita IVA n. 169440708, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento Governo del Territorio Dott. Manuele Brasiello, giusto Accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001 – ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 112/1998 – con la quale sono stati trasferiti alle Regioni, le strutture periferiche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, per l'esercizio delle funzioni già svolte presso il predetto Servizio nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici;

## E

La Regione Puglia, con sede in Modugno Z.I. (BA), Via delle Magnolie 6/8, e domicilio fiscale in Bari, Lungomare N. Sauro 33, Codice Fiscale n. 80017210727, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile Dott. Nicola Lopane, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 2217/2003 la quale ha riconosciuto e attivato la prima area funzionale del proprio Centro Funzionale per il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai fini di protezione civile nell'ambito dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico incardinato nel Servizio Protezione civile regionale;

## E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Siclari;

d'ora in avanti cumulativamente individuate quali "Parti" o, singolarmente, "Parte"

### PREMESSO CHE

- con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente Legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 3 rubricato "*Equilibrio del bilancio idrico*" prevede che "1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse" e, pertanto, stabilisce specifici criteri e obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino, di cui alla L. 183/1989, la competenza a definire e aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il bilancio idrico, strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri e obiettivi stabiliti dalla legge;
- il DPCM del 4 marzo 1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della L. 36/94, a regolamentare:
  - a) le direttive generali e di settore per il censimento, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
  - b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche
  - c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art.17
  - d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
  - e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
  - f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
  - g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale

di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile”;

- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*” attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all’art. 92 il riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei propri uffici periferici presso le strutture operative regionali competenti in materia, e all’art. 110 il riordino degli organi dell’ANPA;
- in data 31/03/2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l’unitarietà di bacino nell’attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.Lgs. 112/98 il quale prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;
- il DPCM del 24 luglio 2002 “Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico” ha trasferito le funzioni relative al personale, ai beni e alle risorse del Servizio Idrografico dallo Stato alle Regioni;
- l’art. 7 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per garantire l’unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, vengano stipulati accordi tra le regioni territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standard fissati dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) del DSTN, d’intesa con le regioni, con le modalità di cui al successivo art. 9, lettera a), nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l’analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico;
- l’art. 9 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per l’esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell’art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbano assicurare la trasmissione al SIMN del DSTN e al Dipartimento della Protezione Civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura e che, inoltre, siano stipulati accordi tra le regioni e il DSTN, aventi per oggetto:
  - a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all’attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
  - b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite;
- la Direttiva PCM 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del

sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” già individuava quale compito dei Centri Funzionali anche quello di gestire e integrare fra loro i dati derivanti dalle modellazioni idrogeologiche ed idrauliche nonché quello di svolgere attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici con valutazione dei relativi effetti previsti;

- il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) definisce le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, al cui calcolo contribuisce la stima del bilancio idrologico di bacino;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006, Codice dell’Ambiente, ha recepito la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque e, in particolare, gli artt. 63 e 64, sostituiti integralmente dall’art. 51 “Norme in materia di Autorità di Bacino” della L. 221/2015, ed è stata disciplinata l’istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali e disposto la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989;
- ai sensi dell’art. 53 (finalità) del D.Lgs. 152/2006 *“Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione;*
- ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 152/2006, nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’art. 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, l’accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- ai seguito della soppressione delle Autorità di Bacino interregionali di cui alla L. 183/89, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, in ciascun degli otto distretti idrografici di cui all’art. 64, è istituita l’Autorità di bacino Distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche, articolato, poi, integralmente sostituito dall’art. 51 della L. 221/2015, con il quale è stata disciplinata l’istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali e disposto la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989. In attuazione dell’art. 63, commi 3 e 4, sono stati emanati il D.M. n. 294/2016 e il DPCM 4 aprile 2018 che rispettivamente regolamentano il periodo transitorio (fino al DPCM) e l’avvio operativo dei nuovi Enti (Autorità di Distretto);
- ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, in ciascuno degli otto distretti idrografici di cui all’art. 64, è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli

obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche;

- il Decreto Ministeriale del 14 aprile 2009 n. 56 del MATTM definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici, incluse le procedure per il monitoraggio e l'identificazione delle condizioni di riferimento per i corpi idrici;
- la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” (c.d. Collegato Ambientale, Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), con l'art. 51, è intervenuta nella modifica sia dell'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che dell'art. 64 (Distretti idrografici) del D.Lgs. 152/2006. In particolare, con la modifica di quest'ultimo articolo, viene definito un nuovo assetto territoriale per i Distretti Idrografici portandoli da otto a sette e con una diversa attribuzione ai Distretti di alcuni bacini regionali e interregionali, quali definiti ai sensi della L.183/89;
- il DPCM del 4 aprile 2018, (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018), emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4, del D.lgs. 152/2006, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”, che nel provvedere a rendere operative le Autorità di bacino distrettuali ha completato il processo di riforma delle Autorità di bacino;
- ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all'adozione di misure appropriate, “*mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...*”;
- in data 13 luglio 2016 è stato istituito, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa inter-istituzionale, l'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici per il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che costituisce un innovativo approccio partecipativo per la gestione sostenibile della risorsa idrica, attraverso la condivisione delle informazioni, la concertazione con gli attori territoriali e nazionali e la programmazione strategica a livello distrettuale;
- l'Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici costituisce misura di piano ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e delle norme di recepimento italiane;
- tra i sottoscrittori del summenzionato Protocollo di Intesa figurano anche le Parti firmatarie della presente Convenzione;
- il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, prevede al comma 2 dell'art. 17 “Sistemi di allertamento” che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;
- la Regione Abruzzo con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021

‘Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i’ ha previsto, all’interno del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale, l’Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi d’acqua e la manutenzione delle stazioni di misura;

- la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 254 del 1° marzo 2011 (di seguito DGR 254/2011), recante “Avvio del Centro Funzionale multirischio di Basilicata: trasferimento della rete fiduciaria per il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale all’Ufficio Protezione Civile”, ha individuato l’Ufficio Protezione Civile quale titolare delle attività di avvio a regime del Centro Funzionale Decentrato;
- la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 26 settembre 2014, recante “D.P.C.M. 27 febbraio 2004: Approvazione Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata”, ha approvato le Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico;
- la Regione Basilicata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 311 del 27 ottobre 2014, recante “Attivazione del Centro Funzionale Decentrato della Basilicata”, ha stabilito l’entrata in vigore delle Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico, e la conseguente, completa autonomia del Centro Funzionale regionale a partire dal 29 dicembre 2014;
- la Regione Basilicata ha modificato e/o aggiornato e integrato Procedure di Allertamento del sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico:
  - con Delibera di Giunta Regionale n. 1395 del 30 novembre 2016, recante “DGR 1157/2014: Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche ed Integrazioni”;
  - con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 15 marzo 2019, recante “L.R. 25/98 – Approvazione Procedure della Sala Operativa Regionale (S.O.R.). Aggiornamento ed integrazione di dettaglio “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”. Centro Funzionale Decentrato”;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 24AF/.2019/D.00228 del 18 aprile 2019, recante “L.R. 5/98. Approvazione procedure della Sala Operativa Regionale (S.O.R.). Aggiornamento ed integrazione di dettaglio “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, Centro Funzionale Decentrato. Correzioni ed Integrazioni”;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 12 marzo 2021, recante: “L.R. 25/98 - Aggiornamento ed integrazione di dettaglio “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, Centro Funzionale Decentrato e Procedure Operative della Sala Operativa Regionale (S.O.R.).”;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 28 dicembre 2021, recante: “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico. Approvazione documenti: 1) Linee guida delle attività di presidio territoriale; 2) Procedure di allertamento del sistema regionale di Protezione Civile per rischio temporali; 3) Scheda di Analisi dei Piani di protezione civile; 4) Scheda di Valutazione Piani di protezione civile”;
- il servizio svolto dal Centro Funzionale della Regione Basilicata, ai sensi della DGR 254/2011, comprende anche la gestione della rete di rilevamento dati in tempo reale e in tempo differito, afferente al proprio territorio, così come stabilito dalla DPCM del 27 febbraio 2004;
- il Servizio Idrografico della Regione Lazio, che ai sensi del DPCM del 24 luglio 2002 ha ereditato per la Regione Lazio le funzioni dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici, di cui all'allegato C3 del DPCM stesso, è stato inquadrato inizialmente all'interno della Direzione regionale Ambiente;
- dal 2013, con l'attivazione del Centro Funzionale Regionale – CFR (decreto del Presidente n. T00003 del 23.1.2013), il Servizio Idrografico della Regione Lazio è confluito nel CFR.
- dal 2014, con l'istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC) della Regione Lazio (Legge regionale n. 2 del 26.2.2014), il CFR, e quindi il Servizio Idrografico, è incardinato nell'Agenzia;
- il Centro Funzionale del Molise ha assunto le competenze dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara, a seguito dell'accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001 – ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1998 – con la quale sono stati trasferiti alle Regioni le strutture periferiche del SIMN del DSTN per l'esercizio delle funzioni già svolte presso il predetto Servizio nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2217/2003 ha riconosciuto e attivato la prima area funzionale del proprio Centro Funzionale per il monitoraggio meteo-idropluviometrico ai fini di protezione civile nell'ambito dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico incardinato nel Servizio Protezione civile regionale;
- la Regione Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 26 novembre 2013 (di seguito DGR 2181/2013) ha approvato e adottato il documento, completo nelle sue parti, concernente “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, propedeutico ai fini dell'attivazione e operatività del



Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia;

- la Regione Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1571 del 2 ottobre 2017 ha approvato e adottato il documento, completo nelle sue parti, concernente “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, che sostituisce quello già approvato con DGR 2181/2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota Prot. N RIA/000717 del 10 febbraio 2016;
- con l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;
- con il Decreto del MATTM del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
- con Decreto 27 novembre 2013 del MATTM, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell’ISPRA;
- con la legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- l’ISPRA svolge, come specificato dall’art. 2 del suo Statuto, attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del MATTM e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
- l’ISPRA, ha competenza di rilievo nazionale in materia di idrologia per gli effetti del combinato disposto delle seguenti norme:
  - L. 133/2008 con la quale viene istituita l’ISPRA che eredita, tra le altre, le competenze dell’APAT;

- gli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 300 del 1999, in base al quale viene istituita l'APAT dalla fusione dell'ANPA e del DSTN, ereditando tra le altre, le competenze del DSTN e quindi anche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN);
- gli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 152/2006, che definisce l'attività conoscitiva riferita all'intero territorio nazionale;
- l'art. 88 del D.Lgs. n.112 del 1998 in cui sono individuati i compiti di rilievo nazionale;
- l'ISPRA cura, da Statuto, in collaborazione con gli organismi europei, nazionali e regionali, lo sviluppo di strumenti, metodologie e direttive generali per il rilievo sistematico e il censimento delle acque interne superficiali, per l'analisi e caratterizzazione e per la modellazione idrologica, idraulica, morfologica e idromorfologica delle stesse;
- ISPRA svolge il ruolo di coordinamento del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, a cui partecipano gli uffici e i centri che nelle ARPA e nelle Regioni e Province autonome si occupano di idrologia operativa (di seguito "uffici idrografici" o "uffici regionali"), di cui al DPCM 24 luglio 2002, nonché l'Aeronautica Militare e il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di enti nazionali presenti nella rappresentanza italiana della *Commission for Hydrology* del *World Meteorological Organization*;
- nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa è stato condotto un censimento volto a valutare lo stato del monitoraggio idrometrico, al fine di redigere le *Linee Guida nazionali per la valutazione del deflusso ambientale (environmental flow)* ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, oggetto di un tavolo tecnico promosso dal MATTM, che ha portato all'emanazione del Decreto n. 30/STA del 13 febbraio 2017.
- il summenzionato censimento ha evidenziato criticità nell'esecuzione delle misure di portata e nelle attività di manutenzione necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni (idrometri) e dei siti di misura, evidenziando che esistono regioni in cui non si eseguono più misure di portata e altre in cui il numero di misure effettuate annualmente nelle varie sezioni è stato fortemente ridotto, determinando un decadimento dell'affidabilità delle scale di deflusso e di conseguenza del numero di sezioni in cui si dispone di dati di portata.
- sulla base del suddetto censimento effettuato da ISPRA presso gli uffici idrografici e dei successivi aggiornamenti effettuati a settembre 2016 e a novembre 2017, è stato possibile definire il "Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale", volto alla ripresa del monitoraggio idrometrico a scala nazionale attraverso una campagna nazionale straordinaria di misure di portata di durata triennale, l'aggiornamento delle scale di deflusso, la condivisione dei dati idrologici, e una più affidabile stima delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale;
- la Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici", dell'Asse 2 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, del Sotto Piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" del PIANO OPERATIVO AMBIENTE (di seguito indicato

come POA) è dedicata al finanziamento con il Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014–2020 (FSC 2014–2020) di alcune misure dei Piani di Gestione delle Acque, quelle cioè volte a colmare specifiche criticità in materia di monitoraggio qualitativo e contestualmente ad approfondire gli aspetti legati ai dati quantitativi della risorsa;

- tali misure potranno consentire di colmare ulteriormente il *gap* conoscitivo a livello distrettuale e nazionale e di sanare alcune delle criticità che la Commissione Europea ha messo in evidenza nella valutazione compiuta dal 2012 sui Piani di Gestione;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in base alle norme vigenti ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle sopresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex L. 183/89;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali–quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera e al risanamento del litorale in riferimento agli artt. 53, 54 e 65 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.Lgs. 152/06 e alla L. 221/15, ha in corso, oltre ai due Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, l’aggiornamento e/o la omogeneizzazione dei PAI-Piani per l’Assetto Idrogeologico redatti dalle ex Autorità di Bacino, la predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana e il Piano di Gestione del Sistema Costiero e di progetti specifici in tema di acque, suolo, mitigazione e gestione rischio idrogeologico, sostenibilità ambientale, patrimonio strutturale ed infrastrutturale, gestione dei sedimenti, subsidenza, sistema cavità, paesaggio nonché la predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale. In particolare, per il Piano di Gestione Acque, l’Autorità ha predisposto uno strumento dinamico di pianificazione che:
  - a) individua e caratterizza il sistema fisico (corpi idrici, ecc);
  - b) quantifica magnitudo ed impatti delle pressioni antropiche agenti sulla risorsa idrica, in relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
  - c) definisce le misure e le azioni (programma di misure), strutturali e non, per il conseguimento degli obiettivi fissati, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, relativamente all’intero sistema di riferimento;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale ha redatto il Piano di Gestione Acque, I ciclo (2009–2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013, II ciclo (2015–2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016, III ciclo (2021–2027) adottato del Piano di Gestione delle Acque dalla CIP nella seduta del 20/12/2021 e attualmente in fase di approvazione;

- i processi di elaborazione dei su citati Piani di Gestione devono ottimizzare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE atti a garantire – attraverso attività di valutazione e di gestione dell’acqua, intesa come “risorsa” e come “minaccia” – i rischi di alluvione, la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;
- il bilancio idrico-idrologico costituisce un elemento essenziale nella pianificazione degli utilizzi idrici, in particolare per quanto concerne la ripartizione della risorsa idrica;
- la valutazione omogenea ed aggiornata del bilancio su base distrettuale costituisce una delle misure di maggior rilievo del Piano di Gestione Acque, al fine di superare le attuali disomogeneità metodologiche e conoscitive relativamente a bilancio e disponibilità; l’azione è anche fondamentale per l’implementazione delle attività dell’Osservatorio utilizzi idrici e per la regolamentazione del trasferimento idrici interregionali;
- tra i soggetti Attuatori della summenzionata Linea di Azione 2.3.1 del POA FSC 2014–2020 rientrano l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’ISPRA;
- per l’attivazione degli interventi previsti nella summenzionata Linea di Azione 2.3.1 POA FSC 2014–2020, tra cui rientra il summenzionato “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sono stata adottate Convenzioni che regolino i compiti e gli impegni reciproci tra il soggetto Beneficiario, il MATTM (ora MiTE), e i soggetti Attuatori;
- in data 07/01/2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’allora Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA) del MATTM, ora Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito DG USSRI del MiTE), e l’ISPRA inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale viene riconosciuto a ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale” e sono indicati gli interventi di dettaglio da attuare per tale attività;
- in data 25/11/2019 è stata sottoscritta una convenzione tra la ex DG STA del MATTM (ora DG USSRI del MiTE) e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale sono previste, tra le altre, una campagna triennale di monitoraggio delle portate (che include altresì le attività di manutenzione, verifica ed eventuale ripristino degli strumenti già in dotazione e la pulizia e/o il ripristino delle sezioni di misura) e l’aggiornamento delle scale di deflusso, da effettuarsi con l’ausilio degli uffici idrografici afferenti al territorio del distretto idrografico, la condivisione dei dati di monitoraggio delle portate attraverso la piattaforma HIS Central, finalizzata alla stima più affidabile delle componenti del bilancio idrologico con il modello BIGBANG, ed è riconosciuto a ISPRA il

ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale (registrata alla Corte dei Conti in data 20/01/2020);

- le Parti firmatarie del presente atto si sono riunite tra luglio e settembre 2020 e successivamente nei primi mesi del 2021 e poi nel primo semestre del 2022 per confrontarsi sulle attività previste dal “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sull'aggiornamento dell'elenco delle stazioni idrometriche per le quali sarà attivata la campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale e dell'elenco delle stazioni idrometriche oggetto dell'attività di manutenzione e sull'aggiornamento del numero medio annuale di misure per stazione;
- a valle delle suddette interlocuzioni è stato definito l'elenco delle stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio e di manutenzione in esame, sopra menzionate, il numero medio annuale di misure per stazione, il costo unitario per stazione per l'attività di monitoraggio, nonché il costo totale dell'attività manutenzione, così come riportati nell'Allegato Tecnico del presente atto;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possano essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le predette attività rientrano pienamente nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione
- con Decreto Segretariale **n. xx del xx/xx/2022** del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Dott.ssa Vera Corbelli, si è provveduto ad approvare lo schema del presente Accordo.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 (Premesse)**

1. Le premesse, l'Allegato Tecnico e l'Allegato Gestionale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **ART. 2 (Oggetto)**

1. Le Parti intendono attivare una collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito di una attività conoscitiva condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta in via prioritaria alla conoscenza del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale e alla conoscenza dello stato quantitativo della risorsa idrica, ai fini del miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, della previsione e valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, della gestione adattiva delle risorse, alla base della pianificazione di distretto idrografico. Tale collaborazione si inserisce nel quadro del "Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale" della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014–2020.

2. La collaborazione tra le Parti avrà oggetto una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sul territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, l'aggiornamento delle scale di deflusso, una attività di manutenzione delle stazioni idrometriche e la condivisione dei dati idrologici a livello distrettuale e nazionale attraverso il sistema HIS Central, evitando così che si creino situazioni di *gap* conoscitivi e permettendo di effettuare una stima più affidabile delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG, ponendo le basi per una stima più affidabile del bilancio idrico alla scala nazionale e di distretto idrografico, così come previsto dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 del MATTM.

3. Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal Legislatore alle Parti in materia di monitoraggio idro-meteorologico, manutenzione e gestione della rete idrometeorologica e gestione della risorsa idrica, così riportate in premessa.

### **ART. 3 (Compiti delle Parti)**

1. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente atto, le Parti dovranno svolgere azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

2. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si occuperà di coordinare a scala di distretto le attività previste nel POA FSC 2014–2020 e di supportare le attività condotte dagli "uffici idrografici" in premessa preposti al monitoraggio idrologico, con particolare riguardo all'idrometria, all'aggiornamento delle scale di deflusso e alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni idrometriche e della strumentazione a supporto, necessarie per la pianificazione di bacino e la

gestione adattiva delle risorse idriche, attraverso il versamento a titolo di rimborso delle somme previste nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 5 e 6.

3. Gli “uffici idrografici” in premessa si occuperanno, ciascuno per il proprio territorio di competenza all’interno del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, di:

- a) attuare la campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale effettuate secondo gli standard internazionali di settore (norma ISO, WMO), per le stazioni di cui al censimento effettuato nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, riportato in premessa, eventualmente aggiornato nelle modalità previste all’art. 4, comma 1;
- b) effettuare l’aggiornamento delle scale di deflusso per le summenzionate stazioni idrografiche;
- c) attuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni (idrometri) e dei siti di misura;
- d) condividere, sia a livello distrettuale che nazionale, almeno con una cadenza mensile, ovvero a regime con cadenza eventualmente più ridotta, i dati idrologici di propria competenza (in particolare livelli e portate minimi, massimi e medi giornalieri) raccolti durante la summenzionata campagna di misura e le scale di deflusso più aggiornate disponibili, nonché la banca dati storica dei dati idrologici, compresa l’idrometria e i metadati (anagrafica completa delle stazioni idrometriche, *shapefile* dei bacini idrografici sottesi dalle sezioni di misura storiche, indicazione dello stato di *validato/non validato* in relazione ai dati forniti, ecc.), mediante le modalità indicate dall’ISPRA ovvero a regime attraverso il sistema nazionale HIS Central; per tutti i dati ne dovrà essere fornita l’indicazione dello stato di validazione; in caso di possibili revisioni/aggiornamenti/validazioni operate sui dati si dovrà provvedere all’aggiornamento dell’invio/della condivisione degli stessi. La validazione dei dati e l’eventuale aggiornamento delle scale di deflusso dovranno essere completati con cadenza almeno annuale.

4. L’ISPRA si occuperà di:

- a) fornire il coordinamento tecnico-scientifico del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, a cui fanno capo le attività condotte dagli “uffici idrografici”, così come sancito nella Convenzione tra l’ex MATTM DG STA (ora MiTE DG USSRI) e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e nella Convenzione tra l’ex MATTM DG STA (ora MiTE DG USSRI) e l’ISPRA per l’attuazione della Linea di azione 2.3.1. del POA FSC 2014–2020, entrambe riportate in premessa;
- b) supportare la formazione del personale addetto alle misure di portata attraverso l’organizzazione a livello distrettuale di iniziative di formazione che, prevedendo anche attività su campo, consentano di favorire la condivisione tra gli uffici idrografici di buone pratiche, metodi e strumentazioni per la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati nel monitoraggio delle portate stesse; tali momenti formativi potranno anche essere l’occasione per gli

uffici idrografici regionali di sperimentare sul territorio distrettuale tecniche adottate negli altri distretti idrografici o l'uso di strumentazione innovativa;

- c) garantire la condivisione a livello distrettuale e nazionale dei dati idrologici, in particolare livelli e portate, e delle scale di deflusso di cui al terzo comma, lettera d) del presente articolo, tramite spazio ftp dedicato ovvero a regime col sistema nazionale HIS Central, il cui prototipo è stato sviluppato nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa;
- d) utilizzare i dati idrometrici di cui alla lettera precedente per effettuare una migliore stima a scala mensile delle componenti del bilancio idrologico per il territorio distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG di ISPRA, e di condividere con le Parti tali stime.

5. Fermo restando la priorità delle azioni previste ai commi precedenti ai fini dell'attuazione del "Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale", le Parti potranno collaborare nella sperimentazione di strumentazione e/o metodologie innovative per il monitoraggio idrometrico e nell'applicazione delle misure nell'ambito della modellazione dei processi idrologici, nonché potranno impiegare le risultanze delle attività del presente accordo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la redazione di linee guida condivise su specifiche tematiche di interesse.

#### **ART.4**

##### **(Modalità di esecuzione delle attività)**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli "uffici idrografici" coinvolti dovrà predisporre e condividere con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'ISPRA l'elenco definitivo delle stazioni idrometriche oggetto della campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale e dell'attività di manutenzione, di cui all'art. 2, corredato della relativa anagrafica stazioni nonché dell'indicazione del numero programmato di misure da effettuare per ciascuna stazione. Tale elenco costituirà l'aggiornamento dell'elenco preliminare riportato nell'Allegato Tecnico alla convenzione. A tale riguardo:

- a) riduzioni entro il 5% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura e/o di manutenzione dovranno essere opportunamente giustificate dall'ufficio idrografico regionale nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco. Una tale riduzione non comporterà per l'ufficio idrografico una riduzione dell'importo a rimborso, così come previsto per le attività di monitoraggio e di manutenzione di cui all'art. 5, comma 1.
- b) riduzioni superiori al 5% ma entro il 10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura e/o dell'attività di manutenzione, oltre a dover essere opportunamente giustificate dall'ufficio idrografico regionale nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco, dovranno essere approvate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dall'ISPRA a seguito di opportuna riunione con l'ufficio idrografico. Gli esiti della riunione serviranno a determinare eventuali riduzioni (comunque non superiore al 5%) nell'importo massimo a rimborso delle relative



spese effettuate dall'ufficio idrografico, così come previsto all'art. 5, comma 1, ovvero a determinare eventuali incrementi nel numero medio di misure da effettuare.

- c) riduzioni superiori al 10% del numero di stazioni oggetto del monitoraggio e/o dell'attività di manutenzione non sono ammesse così come non è ammesso ridurre, in ogni caso, il numero medio di misure da effettuare a carico di ciascun "ufficio idrografico" regionale.
- d) gli "uffici idrografici" potranno sempre proporre, anche durante la durata della convenzione stessa, di aumentare il numero delle stazioni oggetto del monitoraggio all'interno del Distretto Idrografico e/o il numero medio di misure da effettuare, rispetto a quanto indicato nel censimento riportato in premessa, eventualmente a valle dell'installazione di nuovi strumenti ovvero a valle del ripristino di stazioni di misura non inizialmente considerate. Tuttavia, l'incremento sia in termini di stazioni considerate che in termini di numero medio di misure da effettuare non comporterà, in nessun caso, un aumento del corrispettivo previsto per le attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli "uffici idrografici" regionali coinvolti dovrà predisporre e condividere con le Parti sottoscrittrici un report iniziale contenente la programmazione, in termini di tempistica, costi di massima e obiettivi, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).

3. Entro 30 giorni dal recepimento del report di ciascun ufficio idrografico, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'ISPRA potranno presentare per iscritto, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, osservazioni e richieste di integrazioni a tale documento, eventualmente discusse con le Parti mediante apposita riunione (da tenersi anche in videoconferenza), al fine di procedere alla sua approvazione. L'ufficio idrografico regionale procederà a effettuare le modifiche e a condividere il report con le Parti entro 30 giorni dal recepimento delle osservazioni, e ad avviare le summenzionate attività nei modi e nelle tempistiche previste.

4. La programmazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli uffici regionali, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), potrà essere rivista durante la durata della convenzione, previo accordo tra le Parti interessate, secondo le modalità espresse nel comma precedente, e comunque ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli "uffici idrografici" regionali coinvolti metterà in condivisione con le Parti la banca dati storica di propria competenza dei dati idrometrici e dei metadati, di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), mediante le modalità indicate dall'ISPRA al successivo comma 8 del presente articolo.

6. Gli uffici idrografici regionali, previa comunicazione all'Autorità di Bacino Distrettuale ed all'ISPRA, potranno dall'entrata in vigore del presente accordo dare avvio alla campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale nei tempi e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci per gli obiettivi di progetto,

fermo restando che ai fini del rimborso delle spese sostenute le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2025. Entro 60 giorni, verrà indetta una prima riunione delle Parti alla quale potrà seguire una o due giornate formative organizzate dall'ISPRA e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, rivolte al personale degli uffici idrografici regionali che sarà addetto alle misure di portata. La formazione, prevedrà anche attività su campo, con l'obiettivo di favorire la condivisione di metodi e strumentazioni per la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati nel monitoraggio delle portate stesse. Ulteriori giornate formative e/o di confronto potranno essere predisposte dall'ISPRA, con il supporto delle Parti, nell'ambito dell'accordo, ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

7. A partire dall'avvio delle attività della campagna monitoraggio, gli uffici idrografici, almeno ogni mese, si impegnano a condividere i dati raccolti e, almeno annualmente, si impegnano a condividere i dati validati, secondo perlomeno i criteri minimi riportati nelle Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici (Linee Guida SNPA n. 2/2017) e le scale di deflusso aggiornate, con le modalità indicate dall'ISPRA al comma 8 del presente articolo e al comma 3, punto d) dell'art. 3.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'ISPRA fornirà agli uffici idrografici regionali e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale le modalità iniziali per il caricamento su spazio ftp dedicato dei dati raccolti, dei dati storici, delle scale di deflusso e dei metadati. Al contempo, l'ISPRA avvierà le attività necessarie per l'implementazione operativa in *cloud* della Piattaforma HIS Central, che dovranno condurre entro il termine del POA alla piena funzionalità dei nodi decentrati (associati a ciascun ufficio idrografico regionale), e del nodo nazionale (presso ISPRA). Nell'ambito della convenzione saranno condotte riunioni specifiche tra l'ISPRA e i singoli uffici idrografici regionali volte all'implementazione dei nodi regionali decentrati e al collegamento (*machine-to-machine*) della Piattaforma con le banche dati regionali. A regime, la Piattaforma dovrà permettere altresì una agile consultazione dell'informazione idrologica a scala di bacino distrettuale. A seguito dell'operatività di HIS Central, l'ISPRA fornirà agli uffici idrografici le nuove modalità per il caricamento dei dati raccolti, delle scale di deflusso e dei metadati, nonché tutta la documentazione necessaria per il pieno utilizzo della Piattaforma HIS Central.

9. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'ISPRA avvierà le attività volte a effettuare attraverso le misure di portata raccolte una stima migliore, a scala mensile, delle componenti del bilancio idrologico per il territorio distrettuale e per l'intero territorio nazionale attraverso il modello BIGBANG. Le stime mensili così ottenute saranno condivise sia a livello distrettuale che a livello nazionale, secondo le modalità più opportune individuate dall'ISPRA insieme alle Parti.

## **ART. 5** **(Spese)**

1. Le spese sostenute dagli "uffici idrografici" regionali coinvolti per la realizzazione delle attività di cui

all'art. 3, comma 3, della presente Convenzione, saranno rimborsate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, subordinatamente all'erogazione di cassa da parte del MiTE, con un importo massimo totale di € 677.166,00 (dicesi Euro seicentoseptantasettemila-centosessantasei/00), fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, così ripartito:

- € 24.783,00 (dicesi Euro ventiquattromilasettecentottantatre/00) per la Regione Abruzzo, di cui € 20.304,00 (dicesi Euro ventimilatrecentoquattro/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 4.479,00 (dicesi Euro quattromilaquattrocentosettantanove/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);
- € 151.200,00 (dicesi Euro centocinquantunmiladuecento/00) per l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, di cui € 112.800,00 (dicesi Euro centododicimilaottocento/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 38.400,00 (dicesi Euro trentottomilaquattrocento/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);
- € 129.076,00 (dicesi Euro centoventinovemilasettantasei/00) per la Regione Lazio, di cui € 62.586,00 (dicesi Euro sessantaduemilacinquecentottantasei/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 66.490,00 (dicesi Euro sessantaseimilaquattrocentonovanta/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);
- € 99.475,00 (dicesi Euro novantanovemilaquattrocentosettantacinque/00) per la Regione Molise, di cui € 66.351,60 (dicesi Euro sessantaseimilatrecentocinquantuno/60) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 33.123,40 (dicesi Euro trentatremilacentoventitre/40) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);
- € 272.632,00 (dicesi Euro duecentosettantaduemilaseicentotrentadue/00) per la Regione Puglia, di cui € 186.797,00 (dicesi Euro centottantaseimilasettecentonovantasette/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 85.835,00 (dicesi Euro ottantacinquemilaottocentotrentacinque/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);

2. Le attività dell'ISPRA sono regolate dalla Convenzione sottoscritta in data 07/01/2020 tra l'ISPRA e l'attuale MiTE DG USSRI relativa all'attuazione della Linea di azione 2.3.1. del POA FSC 2014–2020 (come riportato nelle premesse). Pertanto la presente Convenzione risulta, per ISPRA, non onerosa.

## **ART. 6**

### **(Modalità e termini di pagamento)**

1. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, sentita l'ISPRA, per la verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi del "Progetto Bilancio Idrologico Nazionale", autorizzerà da parte di ciascun ufficio idrografico regionale in premessa l'emissione delle note di debito ovvero richieste di rimborso connesse alle spese effettuate per le attività di cui all'art. 4 secondo il seguente schema di rateizzazione:

- a. il 10% dell'importo totale previsto per le attività in carico all'ufficio idrografico, di cui all'art. 5, corrispondente alla quota di anticipo, alla redazione di un report iniziale contenente la programmazione,

in termini di tempistica e obiettivi, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di un elenco delle stazioni idrometriche, così come indicato all'art. 4, commi 1–3, e alla condivisione della banca dati storica dei dati idrometrici e dei metadati, così come indicato all'art. 4, comma 5;

- b. la liquidazione dell'importo maturato per le attività di monitoraggio, nei limiti della quota prevista, di cui all'art. 5, al completamento per ciascuno dei 6 semestri della campagna triennale della condivisione delle misure di portata raccolte e validate, secondo le modalità indicate all'art. 4, commi 7 e 8, sulla base del numero di misure eseguite nel semestre moltiplicato per il costo stabilito nell'Allegato Tecnico per ciascuna misura e in ciascuna stazione idrometrica, decurtato del 15% (corrispondente al 10% dell'anticipo e al 5% del versamento finale). Il costo per ciascuna misura è derivante dalle stime dei costi unitari riportate nel censimento 2016-2017;
- c. la quota prevista per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, decurtata del 15% (corrispondente al 10% dell'anticipo e al 5% del versamento finale), di cui all'art. 5, eventualmente ripartita in più *tranche*, a rimborso delle spese sostenute per le attività programmate di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, previa la redazione di un report tecnico condiviso dalle Parti relativo a tali attività e all'invio di una rendicontazione delle spese; la prima rendicontazione dovrà coprire anche la quota iniziale del 10% versata come anticipo, di cui alla lettera a), mentre l'ultima rendicontazione dovrà coprire anche la quota finale del 5%, di cui alla lettera d); qualora venga effettuata una unica richiesta di rendicontazione, le spese rendicontate dovranno coprire anche le quote dell'anticipo e del versamento finale;
- d. il 5% dell'importo totale previsto (versamento finale), alla verifica da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'ISPRA delle attività previste in campo all'ufficio idrografico regionale, di cui all'art. 4, in particolare relativamente al completamento della condivisione delle misure di portata (art. 4, commi 7 e 8) e al rispetto del numero medio di misure di portata da effettuare a carico di ciascun "ufficio idrografico" (art. 4, comma 1, lettera c) e al completamento delle attività di manutenzione previste nel report di programmazione (art. 4, commi 2–4);

2. Qualora, come indicato all'art. 4, comma 1, lettera b), si dovesse verificare una riduzione tra il 5% e il 10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura, che non comportasse un incremento del numero medio di misure effettuate, gli importi sopra riportati saranno decurtati in misura proporzionale alla percentuale di riduzione stabilita tra le Parti.

3. Al fine di comprovare l'attuazione delle attività programmate di manutenzione, di cui all'art. 4, commi 2–4, gli uffici regionali in premessa devono predisporre una rendicontazione delle spese sostenute, le cui modalità saranno fornite con un atto di indirizzo congiunto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'ISPRA, a valle della stipula della presente atto. Resta comunque fermo quanto previsto dalla rendicontazione delle spese nell'ambito del POA FSC 2014–2020. La documentazione di spesa è conservata agli atti presso la sede centrale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Per la

rendicontazione sono considerate ammissibili: le spese relative al personale impiegato nel progetto con contratto a tempo determinato (TD) e indeterminato (TI) o con altra forma contrattuale ritenuta idonea; le spese per le trasferte necessarie per l'esecuzione delle attività di manutenzione, le spese al lordo dell'IVA per le attività in appalto e per i contratti di servizio (o per quote di contratti di servizio); le spese per materiali di consumo, hardware e software e, ove previsto, le spese per l'acquisizione di strumentazione. Tutte le spese portate a rendicontazione devono configurarsi come necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione, nonché funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati. Inoltre, tali spese devono essere sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata della convenzione secondo il principio della competenza temporale. Le spese sostenute dagli uffici idrografici regionali per il personale a TI impiegato nel progetto potranno essere rendicontate in base a un calcolo forfettario concordato tra le Parti a valle della stipula della convenzione, basato sulle tabelle del costo del personale vigenti presso gli stessi uffici regionali; le spese per il personale con contratto a TD o con altra forma contrattuale devono essere rendicontate in base alla quota parte di attività svolta per la manutenzione.

4. Gli uffici idrografici in premessa emetteranno note di debito ovvero richieste di rimborso, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, intestandole a: *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, CAP 81100, Caserta, Codice Fiscale n. 9408599063.*

5. Contestualmente all'invio delle note di debito, gli uffici regionali dovranno dare comunicazione via email all'ISPRA ([idroper@isprambiente.it](mailto:idroper@isprambiente.it)) e tramite PEC all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ([protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)) dell'avvenuta condivisione dei dati idrometrici (ed eventualmente delle scale di deflusso più aggiornate) o nel caso delle attività di manutenzione dovranno inviare il report di rendicontazione ai summenzionati indirizzi email.

6. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, sentita l'ISPRA per il controllo tecnico-scientifico, potrà procedere al versamento dell'importo dovuto per ciascuna tranche di pagamento, fermo restando la disponibilità di cassa.

## **ART. 7** **(Responsabili di Convenzione)**

1. Per le attività regolate dalla presente Convenzione sono nominati i seguenti Responsabili:

- Il Responsabile di Convenzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è: Ing. Pasquale Coccaro;
- Il Responsabile di Convenzione della Regione Abruzzo è: Dott. Giancarlo Boscaino;
- Il Responsabile di Convenzione dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è: Dott.ssa Benedetta Rago;
- Il Responsabile di Convenzione dell'ARPC è: Dott. Giulio Fancello;
- Il Responsabile di Convenzione della Servizio di Protezione Civile della Regione Molise è: Ing. Mario Spidalieri

- Il Responsabile di Convenzione della Regione Puglia è: Ing. Tiziana Bisantino;
- I Responsabili di Convenzione dell'ISPRA sono: Ing. Martina Bussetini e Dr. Stefano Mariani.

2. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte in questione alle altre Parti.

#### **ART. 8**

##### **(Durata e decorrenza della Convenzione)**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell'ultima Parte e avrà scadenza al 31/12/2025.

#### **ART. 9**

##### **(Rapporto con i terzi)**

1. Gli affidamenti posti in essere dagli "uffici idrografici" devono rispettare le norme di legge vigenti nell'ordinamento giuridico ed in accordo con i processi di ammissibilità, verifica e di rendicontazione delle spese di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014–2020.

2. Resta inteso che i detti uffici sono responsabili di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non possono, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

3. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale resta espressamente estranea a ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera.

#### **ART .10**

##### **(Obblighi delle Parti)**

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenute a causa dell'emergenza sanitaria "Covid-19" o qualsiasi altra causa di forza maggiore".

#### **ART. 11**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla

libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’*European Data Protection Board* (EDPB).

2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

#### **ART. 12**

##### **(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)**

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle Parti e alla presente Convenzione.
4. Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio dei dati forniti, ossia per finalità diverse rispetto a quelle del presente atto.

#### **ART. 13**

##### **(Recesso)**

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione.

#### **ART. 14**

##### **(Spese ed oneri fiscali)**

1. La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell’AdE–Direzione Regionale del Lazio”.

#### **ART. 15**

##### **(Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in Caserta, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain ([protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)), la Regione Abruzzo in L’Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 ([apc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:apc002@pec.regione.abruzzo.it)), l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata in Potenza, Corso Garibaldi 139 ([ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it)), l’ARPC della Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 ([agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)), il Servizio di Protezione

Civile della Regione Molise, in Campobasso, Via Genova 11 ([regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)), la Regione Puglia in Bari, Lungomare N. Sauro 33 ([servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)) e l'ISPRA in Roma, Via Vitaliano Brancati 48 ([protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)).

**ART. 16**  
**(Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**ART. 17**  
**(Foro competente)**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.*

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Vera Corbelli

Per la Regione Abruzzo  
Il Direttore dell'Agenzia Regionale di  
Protezione Civile  
Dott. Mauro Casinghini

Per l'Ufficio Protezione Civile  
della Regione Basilicata  
Il Dirigente pro tempore  
Ing. Giovanni Di Bello

Per l'Agenzia regionale di Protezione Civile  
della Regione Lazio  
Il Direttore dell'Agenzia  
Dott. Carmelo Tulumello

Per il Servizio di Protezione Civile  
della Regione Molise  
Il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio  
Dott. Manuele Brasiello

Per la Regione Puglia  
Il Dirigente della Sezione Protezione Civile  
Dott. Nicola Lopane

Per l'ISPRA  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Siclari